**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 151° - Numero 165**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 17 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

**Ministero della salute**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**



**Regione Toscana**



**Comando generale della guardia di finanza**



**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano**



**Politecnico di Milano**



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2010, n. **109**.

**Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 141):

Presentato dall'on. ASCIERO il 29 aprile 2008.

Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 15 luglio 2008 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), XII (Aff. sociali).

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 3 e 10 dicembre 2008, 18, 26 marzo, 29 aprile, 6 maggio 2009.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 23 luglio 2009.

Esaminato in IV commissione, in sede legislativa il 29 luglio con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), XII (Aff. sociali).

Approvato dalla commissione IV (Difesa), in sede legislativa, in un testo unificato con C.1444 (on. OPPI) e C.2357 (on. SCHIRRU) il 29 luglio 2009.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1736):

Assegnato alla commissione 4ª (Difesa), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costit.), 5ª (Bilancio) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 19 gennaio, 3 e 24 febbraio, 3 marzo, 14 aprile, 5 e 12 maggio 2010.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 9 giugno 2009, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, ed approvato il 6 luglio 2010.

**10G0133**
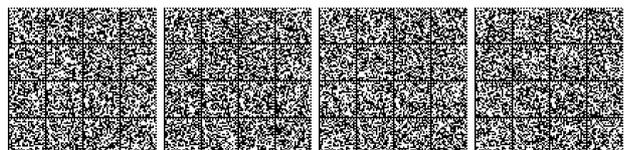
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 luglio 2010.

**Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;

Ritenuto di individuare le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 2.

1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954.

2. Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il registro di cui all'art. 1 è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.

2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010*
*Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.*

*ALLEGATO TECNICO AL DM 6 luglio 2010*

**Modalità di costituzione e funzionamento del Registro dei SENZA FISSA DIMORA**

Nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) è aggiunto il campo **- *SENZA FISSA DIMORA* -.**

I comuni inseriscono nell' INA le informazioni connesse allo *status* di ***SENZA FISSA DIMORA*** utilizzando i collegamenti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n.240, recante "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi".

**Paragrafo 1**

**Caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni**

I comuni eseguono il caricamento dei dati con le seguenti modalità:

a) ***Funzione web***

Il caricamento del dato**" *SENZA FISSA DIMORA*"** è effettuato dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito ***ina.cnsd.interno.it/ina/.***

L'applicazione ***ina.cnsd.interno.it/ina/*** è erogata dal Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) su protocollo ***http*** e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del ministero dell'interno, denominato "Porta di Accesso", basato sul protocollo ***backbone****.* Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione *web,* attraverso il riconoscimento dell'indirizzo ***IP.***

Le utenze per l'accesso alla predetta funzione sono le medesime utilizzate per l'applicazione web INA. Tali credenziali, in abbinamento al protocollo ***backbone*** della Porta di Accesso, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza ai sistemi del CNSD.

La funzione di caricamento dati consente al comune di individuare i soggetti presenti nell' INA e residenti nel proprio territorio.

I comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con le seguenti modalità: ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome; ricerca per lista di 10 codici fiscali.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni riguardanti i soggetti già presenti nell' INA, propone al comune un campo aggiuntivo: ***"SENZA FISSA DIMORA".***

Il campo è costituito da un controllo grafico che può essere valorizzato dal comune inserendo un segno di spunta ***(flag)*** .

Il ***flag*** identifica lo status di ***SENZA FISSA DIMORA*** del soggetto.

Il campo non è mai visualizzato anche nel caso in cui il soggetto sia già stato inserito nell'INA come" ***SENZA FISSA DIMORA****".*

*b)* ***Funzioni XML-SAIA -Variazione di stato "SENZA FISSA DIMORA"***

Il caricamento del dato ***"SENZA FISSA DIMORA"*** può essere eseguito dal comune anche mediante l'invio al sistema *INA-SAIA* di una variazione di stato ***"SENZA FISSA DIMORA"*** mediante il software ***XML-SAIA AP5***.

**Paragrafo 2**

**Aggiornamento del Registro**

I comuni effettuano l'aggiornamento dei dati del registro secondo le seguenti modalità:

a) ***Funzione web***

La modifica dello stato di ***"SENZA FISSA DIMORA"*** può essere eseguita dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito ***ina.cnsd.interno.it/ina/.***

I comuni hanno accesso ai propri dati soltanto con le modalità di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni concernenti i soggetti selezionati e già presenti nell'INA, propone al comune due opzioni recanti: ***"SENZA FISSA DIMORA", "DIMORA FISSA".*** Cliccando una delle due opzioni si aggiorna lo status del soggetto.

Il comune non ha la possibilità di visualizzare lo stato corrente del soggetto.

*b)* ***Funzioni XML-SAIA - Variazione di stato "Senza Fissa Dimora"***

La modifica dello stato di ***"SENZA FISSA DIMORA"*** può essere eseguita dal comune anche mediante l'invio al sistema ***INA-SAIA*** di una variazione di stato ***"SENZA FISSA DIMORA"*** mediante il software ***XML-SAIA AP5***.

*c)* ***Funzioni XML-SAIA - Variazioni XML-SAIA AP5***

L'inserimento nell' INA di un soggetto ***"SENZA FISSA DIMORA"*** e la modifica di tale *status* può essere effettuata dal comune mediante l'invio al sistema ***INA-SAIA*** di una delle seguenti variazioni:

- ***NASCITA***
- ***ISCRIZIONE DA MANCATA ISCRIZIONE IN ALCUN COMUNE***
- ***IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE***
- ***IMMIGRAZIONE DALL 'ESTERO***
- ***CAMBIO DI ABITAZIONE***

Il tracciato dati delle variazioni, già utilizzate dai comuni per la trasmissione al sistema ***INA-SAIA*** degli eventi anagrafici a fini di circolarità, è implementata con un nuovo dato che, se valorizzato positivamente, evidenzierà per quel soggetto lo *status* di ***SENZA FISSA DIMORA.***
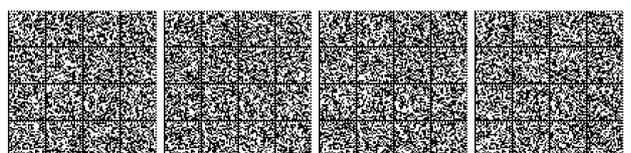
Nella tabella si riportano le caratteristiche del nuovo dato:

| **Dato** | **Nome del dato in AP5** | **Formato** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|
| Senza fissa dimora | Flag SenzafissaDimora | tipoSN | Indica se il soggetto è Senza Fissa Dimora |

**Paragrafo 3**

**Accesso al Registro dei SENZA FISSA DIMORA - Funzione di Consultazione**

Al Registro accede, in modalità di consultazione dati, esclusivamente il ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per **i** servizi demografici, attraverso apposita funzione resa disponibile sul sito ***ina.cnsd.interno.it/ina/***.

L'accesso al Registro dei ***SENZA FISSA DIMORA*** è consentito al personale individuato e munito di specifiche credenziali. Tali credenziali, in abbina mento al protocollo ***backbone*** della ***Porta di Accesso***, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza al Registro stesso.

L'applicazione ***ina.cnsd.interno.it/ina/*** è erogata dal CNSD su protocollo ***http*** e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del ministero dell'interno, denominato ***"Porta di Accesso",*** basato sul protocollo ***backbone.*** Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione *web,* attraverso il riconoscimento dell'indirizzo ***IP***.

La funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome/cognome), per comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'INA completi dell'informazione relativa allo *status* di ***"SENZA FISSA DIMORA".***

**Paragrafo 4**

**Controlli di sicurezza e procedure di *audit***

a) ***Controllo accessi al Registro***

Il ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni *e* territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro, mediante apposita funzione resa disponibile sul sito ***ina.cnsd.interno.it/ina/.***
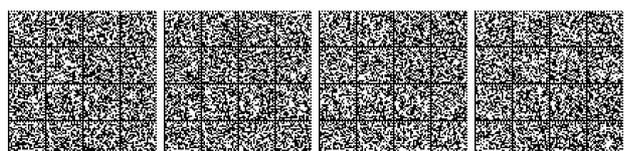
Gli accessi sono tracciati in una sezione dedicata del sito:

per tipologie di utenza

***- Comuni (caricamento e aggiornamento dati del Registro)***

***- Ministero (consultazione del Registro)***

per tipologia di informazioni:

***- Utenza che accede al sistema***

***- Data e ora di accesso***

***- Operazione eseguita***

*b)* ***Procedura di audit***

Nella sezione dedicata del sito è attivo uno specifico *alert* mediante un servizio di notifica, in tempo reale, sugli accessi in consultazione del Registro eseguiti dal personale incaricato del ministero.

Il servizio di notifica traccia le seguenti informazioni:

- Utenza che accede al sistema
- Data e ora di accesso
- Oggetto della consultazione.

**10A08782**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2010.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2010 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi per l'anno 2009;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2010, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2009 nel quale sono stati appostati 9.000.000,00 di euro quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e del Ruolo Periti, degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorità;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 19 maggio 2010, con la quale è individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2010, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a euro 9.000.000,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 6 maggio 2010 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2010 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2010 all'ISVAP*

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2010 nella misura di: euro sessantacinque per le persone fisiche ed euro duecentonovantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciannove per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2010.

Art. 2.

*Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2010 all'ISVAP*

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2010, nella misura di euro cinquanta.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2010.

Art. 3.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2010*

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2010, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

*Il Ministro:* TREMONTI

**10A08647**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Petra Egidius Hubertina Jorissen, di titolo di studio estero abilitante allo svolgimento in Italia di attività commerciali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petra Egidius Hubertina Jorissen, cittadina olandese, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di istruzione superiore amministrativo ed economico - Specializzazione servizi commerciali conseguito presso la Scuola economica a Heerlen (Paesi Bassi), per l'esercizio in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno» e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 aprile 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, art. 71, comma 6, e del decreto legislativo n. 114/1998, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata e non hanno espresso il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Petra Egidius Hubertina Jorissen, cittadina olandese, nata a Heerlen (Paesi Bassi) in data 7 luglio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, art. 71, comma 6 e del decreto legislativo n. 114/1998, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 giugno 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A08448**

DECRETO 7 giugno 2010.

**Riconoscimento, al sig. Pasquale Iacuaniello, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pasquale Iacuaniello, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pasquale Iacuaniello, cittadino italiano, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) in data 20 febbraio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2010

*Il direttore generale:* VECCHIO

**10A08232**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2010.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società S.G.F. I.N.C. SPA.** (Decreto n. 52795)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Campania (16 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 febbraio 2010, relativo alla società S.G.F. I.N.C. S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Campania (29 gennaio 2010), Calabria (2 febbraio 2010), Emilia-Romagna (2 febbraio 2010) e Lombardia (16 febbraio 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.G.F. I.N.C. S.p.A., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda S.G.F. I.N.C. S.p.A., in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Palmi (Reggio-Calabria), Napoli, Bologna e Monza (MB), per il periodo dal 9 febbraio 2010 all'8 febbraio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
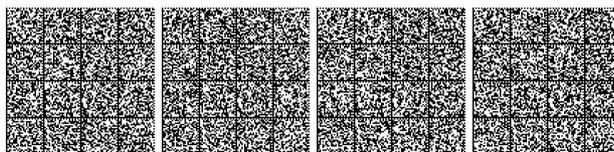
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2010, per il periodo dal 9 febbraio 2010 all'8 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società S.G.F. I.N.C. S.p.A., dipendenti presso gli stabilimenti di Palmi (Reggio-Calabria), Napoli, Bologna e Monza (MB), così suddivisi:

dal 9 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010 - 6 lavoratori;

dal 1° marzo 2010 al 31 ottobre 2010 - 28 lavoratori;

dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010 - 39 lavoratori;

dal 1° gennaio 2011 all'8 febbraio 2011 - 40 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 523.312,96.

Matricola INPS: 4962812608.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 523.312,96, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**10A08456**

---

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 giugno 2010.

**Autorizzazione al «Centro Paul Lemoine» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale il Centro "Paul Lemoine", è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Palermo;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale di Palermo;

Visto il decreto in data 10 novembre 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Sambucheto di Montecassiano (Macerata);

Visto il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Sambucheto di Montecassiano a Macerata;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Napoli - via Toledo, 373 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il Centro "Paul Lemoine" di Palermo, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli - via Toledo, 373 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

*Il capo del dipartimento:* MASIA

**10A08620**

---

DECRETO 24 giugno 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «Tolman – Laboratorio di Scienze cognitivo-comportamentali» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Palermo.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001, con il quale l'istituto «Tolman – Laboratorio di Scienze cognitivo-comportamentali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale l'istituto suddetto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Alia;

Visto il decreto in data 5 agosto 2002 con il quale lo stesso istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Belpasso;

Visto il decreto in data 29 settembre 2003 con il quale la scuola suddetta è stata autorizzata ad attivare la sede periferica di Nuoro;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede periferica di Nuoro;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo da - via Rosolino Pilo, 36 a - via Mariano Stabile, 136 e via Cerda 24;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Tolman - Laboratorio di Scienze cognitivo-comportamentali» di Palermo abilitato con decreto in data 21 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Rosolino Pilo, 36 a - via Mariano Stabile, 136 e via Cerda 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

*Il capo del dipartimento:* MASIA

**10A08621**

DECRETO 24 giugno 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Roma.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 26 novembre 2007 con il quale è stato autorizzato l'aumento degli allievi ammissibili nella sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da - Corso Trieste, 67 - a via Lima, 28;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata – ITRI» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Corso Trieste, 67 a via Lima, 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

*Il capo del dipartimento:* MASIA

**10A08622**

---

DECRETO 25 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Clanzig, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000 n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese comunitario dalla prof.ssa Sara Clanzig;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della Lingua Italiana, in quanto italiana con una formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Visto il decreto direttoriale 28 luglio 2009 - prot. n. 8196 con il quale il sotto indicato titolo professionale è già stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale (flauto);

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2009 (prot. n. 8757) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 15 giugno 2010 - prot. n. 8160 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha fatto conoscere gli esiti favorevoli delle misure compensative (tirocini di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

titolo di istruzione secondaria: «Diploma di flauto», conseguito presso il Conservatorio statale di musica «J. Tomadini» di Udine il 10 luglio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale quale insegnante di flauto», rilasciato dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano il 16 febbraio 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Sara Clanzig nata a Gorizia (Gorizia) il 6 luglio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:

31/A - ed. musicale istruzione sec. II grado;

32/A - musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

*Il direttore generale:* DUTTO

**10A08610**

---

DECRETO 25 giugno 2010.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Grazia D'Alessio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Maria Grazia D'Alessio;

Visto il Diploma di Oboe e il Diploma di Scuola Sperimentale di Musica da Camera conseguiti entrambi presso il Conservatorio di Musica «Santa Cecilia» di Roma;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della Lingua Italiana, in quanto italiana con una formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Bachelor of Music» conseguito il 28 giugno 2002 presso la Hogeschool voor Muziek en Dans -Rotterdams Conservatorium (Scuola Superiore per la Musica e la Danza-Conservatorio) di Rotterdam (Paesi Bassi);

«Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs- Voortgezette Kunstopleiding Muziek 2e fase» (corso di formazione artistica di 2° livello in Musica,indirizzo Oboe- Musica classica, specializzazione in Esecuzione Orchestrale) conseguito in data 18 giugno 2004 presso la «Hogeschool voor Muziek en Dans -Rotterdams Conservatorium» (Scuola Superiore per la Musica e la Danza-Conservatorio) di Rotterdam (Paesi Bassi),

posseduto dalla cittadina italiana Maria Grazia D'Alessio nata a Roma il 30 giugno 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione:

77/A - Strumento musicale - oboe.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

*Il direttore generale:* DUTTO

**10A08611**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2010.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via P. Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 giugno 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Comunali e Parmensi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 giugno 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con decreto 26 giugno 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 26 giugno 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2010

*Il direttore generale:* LA TORRE

**10A08445**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Pistoia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Pistoia per l'intera giornata del 10 giugno 2010.

*Motivazioni.*

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: il giorno 10 giugno 2010, la programmata attività di migrazione del server censuario e cartografico ha comportato la chiusura dei servizi catastali dell' Ufficio provinciale del Territorio di Pistoia per l'intera giornata.

La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Pistoia n. 3884 del 14 giugno 2010, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto aggiornamento informatico può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, con delibera Prot. n. 379 del 21 giugno 2010, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento. Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 2 luglio 2010

*Il direttore regionale:* OCERA

**10A08648**

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Pisa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Pisa per l'intera giornata dell'8 giugno 2010.

*Motivazioni.*

L'Ufficio provinciale di Pisa in data 16 giugno 2010, con nota prot. n. 3029, ha comunicato che la programmata attività di migrazione del server censuario e cartografico ha comportato la chiusura dei servizi catastali del medesimo ufficio per l'intera giornata dell'8 giugno 2010.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, all'uopo interpellato, con delibera protocollo n. 380 del 21 giugno 2010, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento ritenendo il motivo del mancato funzionamento, ossia il citato aggiornamento informatico, un evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 2 luglio 2010

*Il direttore regionale:* OCERA

**10A08649**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica civile all'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata, in Frigento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata, con sede in Frigento (Avellino).

**10A08443**

### Riconoscimento dell'estinzione di 10 confraternite in provincia di Verbania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 2010, vengono estinte le seguenti confraternite:

1) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Antrona (VB);

2) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Arizzano (VB);

3) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Bannio (VB);

4) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Baveno (VB);

5) Confraternita SS. Annunziata, con sede in Calasca (VB);

6) Confraternita Madonna del Carmine, con sede in Cambiasca (VB);

7) Confraternita SS. Rocco e Martino in Nonio, con sede in Cesara (VB);

8) Confraternita S. Maria in Arola, con sede in Cesara (VB);

9) Confraternita B.V. del Carmine, con sede in Crevoladossola (VB);

10) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Crevoladossola (VB).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio delle Confraternite soppresse sarà devoluto a favore degli enti citati nei provvedimenti canonici.

**10A08442**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società ‹‹Swc Fiduciaria s.r.l.››, in Milano.

Con D.D. 30 giugno 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «SWC Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06796000963, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**10A08457**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società ‹‹Prima Fiduciaria s.r.l.››, in Limena.

Con D.D. 30 giugno 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Prima fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Limena (Padova), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04463150286, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**10A08458**

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società ‹‹Fides s.r.l. - Società Fiduciaria››, in Ancona.

Con D.D. 30 giugno 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Fides s.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02456100425, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

**10A08459**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario**

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2010.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco e' altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci Veterinari:

1. ABBOTT S.p.A.
   Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina) –

2. ABIOGEN PHARMA S.p.A.
   Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (Pisa) -

3. ACME DRUGS S.r.l.
   Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia)-

4. ALFA OMEGA S.r.l.
   Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara) –

5. ASCOR CHIMICI S.p.A.
   Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena) –

6. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.
   Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) –

7. BIOLAB S.p.A.
   Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano) –

8. BIOPHARMA S.r.l.
   Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –

9. BSP PHARMACEUTICALS S.r.l.
   Via APPIA KM 65,561 – 04013 LATINA

10. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
    Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna) –
11. CEVA VETEM S.p.A.
    Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia) –
12. CHELAB S.r.l.
    Via RESANA; 25 – 31023 RESANA (Treviso)
13. CHEMICALS LAIF S.r.l.
    Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza) –
14. CHEMIFARMA S.p.A.
    Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)-
15. CICIEFFE S.r.l.
    Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo) –
16. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.
    Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano)
17. D. S. M . CAPUA S.p.A.
    Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta)-
18. DONINI S.r.l.
    Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (Verona)-
19. DOX-AL ITALIA S.p.A.
    Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano) –
20. ELI LILLY ITALIA S.p.A.
    Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)-
21. ERREDUE S.p.A.
    Via CASCINA SECCHI, 217 – 24040 ISSO (Bergamo) –
22. EURAND S.p.A.
    Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano)-
23. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo) –
24. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA ( Roma)
25. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) –
26. FARZOO S.r.l.
    Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (Modena)-
27. FATRO S.p.A.
    Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna )-
28. FATRO S.p.A.
    Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia)-
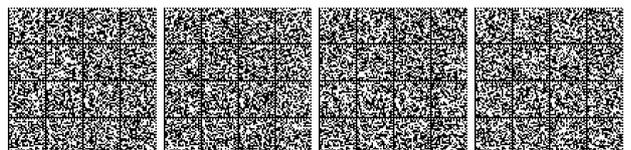
29. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (Padova) –

30. FIEGE LOGISTICS ITALIA
    Via Amendola, 1 – 20090 CALEPPIO DI SETTALA (Milano)

31. FILOZOO S.r.l.
    Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena) –

32. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
    Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona) –

33. FRIULCHEM S.p.A.
    Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO ( Pordenone)-

34. GAMMARAD ITALIA S.p.A.
    Via MARZABOTTO , 4 – 40061 MINERBIO ( Bologna)

35. GUNA S.p.A.
    Via PALMANOVA 69 – 20132- MILANO (Milano ) –

36. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.
    Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE (Latina )-

37. HOSPIRA S.p.A.
    Via FOSSE ARDEATINE, 2 - 20060 LISCATE (Milano) –

38. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
    Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia) –

39. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
    Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena) –

40. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
    Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina) –

41. IPRA S.p.A
    Via PASQUASIA ang. GIANGAGLIANO Z.I. DITTAINO – 94100 ASSORO (Enna)-

42. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
    Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino) –

43. IZO S.p.A.
    Via ANTONIO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA –

44. IZO S.p.A.
    Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia) –

45. JANSSEN CILAG S.p.A.
    Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE (Latina) –

46. LABANALYSIS S.r.l.
    Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) -
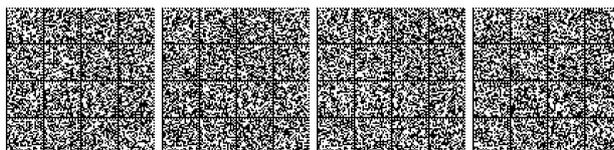
47. LABORATORIO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como) –

48. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (Napoli)

49. MASTELLI S.r.l.
Via BUSSANA VECCHIA, 32 – 18032 SANREMO (Imperia)

50. MERIAL ITALIA S.p.A.
Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova)

51. MONICO S.p.A.
Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE –( Venezia)

52. NEW FA.DEM S.r.l.
Viale FERROVIA DELL0 STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (Napoli)-
.

53. NOVASELECT S.p.A.
Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza) –

54. PANPHARMA S.r.l.
Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (Avellino) –

55. PB BELTRACCHINI S.r.l.
Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano)-

56. PFIZER ITALIA S.r.l.
Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)-

57. PHARMAC ITALIA S.r.l.
Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO ( Milano) –

58. PIEFFE DEPOSITI S.r.l.
Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma)

59. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.
Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma) -

60. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.
Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) –

61. TECNOZOO s.n.c.
Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE ( Padova ) –

62. TEKNOFARMA S.p.A.
Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO-

63. TOSVAR S.r.l.
Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano) -

64. TUBILUX PHARMA S.p.A.
Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (Roma ) -

65. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –

66. VETEM S.p.A.
Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) –

67. WYETH LEDERLE S.p.A.
Via F. GORGONE 6/A z.i. – 95030 CATANIA
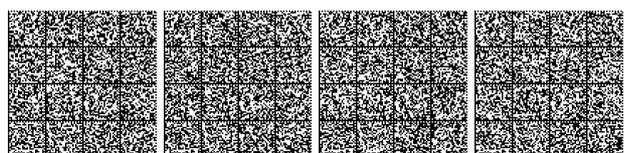
**10A08626**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imaverol»

*Estratto provvedimento n. 114 del 16 giugno 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL - A.I.C. n. 100078.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - via Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL - A.I.C. n. 100078. Variazione tipo II ridotta: riduzione del periodo di validità del prodotto finito. Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II ridotta concernente la riduzione della durata del periodo di validità del prodotto finito da 5 a 3 anni.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB del medicinale veterinario suddetto concernente l'inserimento della validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 3 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

I lotti già prodotti, per quanto concerne la riduzione della validità del prodotto finito, possono essere commercializzati fino a 36 mesi dalla data di produzione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A08352**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate»

*Provvedimento n. 117 del 17 giugno 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario ESTRUMATE, nelle confezioni:

flacone a tappo perforabile da 2 ml – A.I.C. n. 100140019;

flacone a tappo perforabile da 10 ml – A.I.C. n. 100140021;

flacone a tappo perforabile da 20 ml – A.I.C. n. 100140033;

10 flaconi multidose da 20 ml – A.I.C. n. 100140045.

Titolare A.I.C.: SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH con sede in Harefield (UK), rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Segrate (MI) – Via Fratelli Cervi snc – Palazzo Borromini – codice fiscale n. 0889060158.

Oggetto: Variazione tipo IB: riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la riduzione della durata del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 24 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del flacone: 56 giorni.

La società titolare deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati le modifiche suindicate, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

I lotti già prodotti, per quanto concerne la riduzione della validità del prodotto finito, possono essere commercializzati fino a 24 mesi dalla data di produzione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A08625**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nargesic 10 mg/ml».

*Estratto provvedimento n. 120 del 21 giugno 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario NARGESIC 10 MG/ML soluzione iniettabile, nella confezione: 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103886014.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480650.

Variazione tipo II: estensione di specie di destinazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione d'uso alle specie cane e gatto.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono: equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equidi non DPA), cani e gatti.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A08351**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rolpon DOG».

*Estratto provvedimento n. 121 del 21 giugno 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario ROLPON DOG shampoo antiparassitario per cani, nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103636015.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia) - via Matteotti n. 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB.

Modifica della dimensione della confezione del prodotto finito:

modifica del numero di unità in una confezione;

modifica oltre il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente: 1 tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103636027.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A08350**
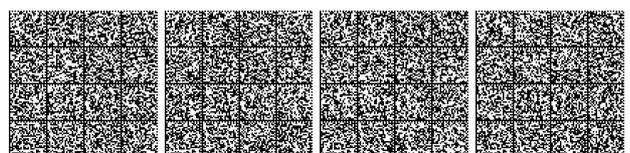
# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Domanda di registrazione della denominazione «Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 169 del 29 giugno 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno di Tailandia, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati - Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**10A08446**

## Domanda di registrazione della denominazione «Chosco de Tineo»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 166 del 25 giugno 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «Chosco de Tineo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**10A08447**

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto della centrale termoelettrica localizzata nel comune di Pianopoli, presentato dalla società Edison S.p.A.

Con la determinazione dirigenziale DVA-2010-00010925 del 27 aprile 2010 del direttore generale della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto della Centrale termoelettrica localizzata nel Comune di Pianopoli presentato dalla Società Edison S.p.A.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo: http://www. minambiente.it.

Detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**10A08444**

# REGIONE TOSCANA

## Approvazione dell'ordinanza n. 19 e 20 del 22 giugno 2010

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 19 del 22 giugno 2010 ha provveduto al rimborso delle spese al comune di Viareggio;

che con propria ordinanza n. 20 del 22 giugno 2010 ha provveduto alla presa d'atto dei progetti presentati dal comune di Viareggio relativamente alla ricostruzione dei fabbricati ad uso pubblico e alla risistemazione e riqualificazione di via Ponchielli II lotto;

che le ordinanze sono disponibili sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2010 parte prima.

**10A08624**

# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## Conferimento di onorificenze al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2010 è conferita ai seguenti istituti di istruzione della Guardia di finanza la Croce d'oro al merito della Guardia di finanza, con la motivazione per ciascuno di essi indicata:

*a)* Scuola di Polizia Tributaria:

«Istituto di alta formazione della Guardia di finanza, nel corso della sua centenaria attività, ispirandosi ai più nobili principi di dedizione alla Patria e nel solco delle tradizioni militari, si rendeva protagonista di un'eccezionale azione addestrativa, dedicandosi con altissima perizia al difficile compito di preparare gli appartenenti alla Guardia di finanza alla difesa degli interessi economico - finanziari della Nazione.

Interprete nel tempo delle mutevoli esigenza didattiche, funzionali ai complessi compiti istituzionali affidati alla Guardia di finanza, dava costante prova di efficacia, ponendosi quale sicuro punto di riferimento nel panorama culturale e scientifico nazionale e internazionale. — Roma, 1923-2010»;

*b)* Centro Addestramento di Specializzazione:

«Istituto di formazione della Guardia di finanza, ispirandosi ai più nobili valori ideali della difesa della Patria, si dedicava con altissima professionalità e competenza all'addestramento specialistico del personale del Corpo.

L'azione svolta consentiva di forgiare finanzieri di elevato spessore umano e militare, i quali, disciplinati e forti delle proprie peculiari conoscenze, si distinguevano in numerosi interventi, anche in occasione di catastrofi naturali, suscitando la riconoscenza della Nazione e contribuendo in modo decisivo ad accrescere il prestigio dell'intera Istituzione. — Orvieto (Terni), 1996-2010».

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2010 è conferita al Generale di Corpo d'Armata in congedo assoluto Luciano Luciani la Croce d'oro al merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso della pluridecennale esperienza nelle file della Guardia di finanza, si rendeva protagonista di azioni caratterizzate da somma perizia dirette allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, fornendo, nel contempo e anche dopo la cessazione dal servizio attivo, contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di segnalata importanza, volti in particolare alla divulgazione della storia del Corpo.

Il complesso delle azioni svolte contribuiva in maniera significativa ad accrescere il lustro e il decoro dell'Istituzione. — Territorio Nazionale, ottobre 1957-maggio 2010».

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2010 è conferita ai seguenti Ufficiali Generali in congedo la Croce d'argento al merito della Guardia di finanza con la motivazione per ciascuno indicata:

*a)* Generale di Corpo d'Armata in congedo Edoardo Esposito:

«Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche legate al settore economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza nelle file del Corpo, si rendeva protagonista, anche in seno a gruppi di lavoro e organismi di coordinamento, di studi di segnalata importanza volti al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione.

Manifestando somma perizia professionale, intelligenza e ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia di finanza. — Territorio Nazionale, ottobre 1967-giugno 2009»;

*b)* Generale di Corpo d'Armata in congedo Francesco Petracca:

«Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche legate al settore economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza nelle file del Corpo, si rendeva protagonista, anche in seno a gruppi di lavoro e organismi di coordinamento nazionali e internazionali, di studi di segnalata importanza volti al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione.

Manifestando somma perizia professionale, intelligenza e ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia di finanza. — Territorio Nazionale, ottobre 1966-giugno 2009»;

*c)* Generale di Corpo d'Armata in congedo Luciano Pezzi:

«Ufficiale Generale della Guardia di finanza, di eminenti e preclare qualità professionali, nel corso di oltre quarant'anni di carriera, al comando di importanti reparti del Corpo orientati sia all'attività di servizio, che a quella addestrativa, conduceva mirabili azioni, contribuendo anche a studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso della Guardia di finanza.

La sua opera era foriera di lustro per l'Istituzione. — Territorio Nazionale, ottobre 1966-dicembre 2009».

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2010 è conferita ai seguenti militari della Guardia di finanza la Medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza, con la motivazione per ciascuno di essi indicata:

*a)* Maresciallo Capo Simone Raimondo Renzi:

«Libero dal servizio, attratto da atteggiamenti sospetti di persone presenti all'interno dei locali di un istituto di credito, non esitava a intervenire per reprimere una rapina a mano armata.

Dimostrando straordinario senso del dovere, sprezzo del pericolo e particolare competenza professionale, sventava l'azione criminosa, traendo in arresto uno dei due responsabili, costringendo l'altro alla fuga, liberando gli ostaggi e contribuendo a recuperare l'intera refurtiva.

Splendido esempio di particolare coraggio e perizia volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a garantire il rispetto della legge. — Frosinone, 22 giugno 2009»;

*b)* Brigadiere Capo in congedo Romeo De Filippi e Vice Brigadiere Vincenzo Maura:

«Durante l'esecuzione di un servizio d'istituto, attratto da atteggiamenti sospetti di persone presenti all'interno dei locali di un istituto di credito, non esitava a intervenire per reprimere una rapina a mano armata.

Dimostrando straordinario senso del dovere, sprezzo del pericolo e particolare competenza professionale, sventava l'azione criminosa, traendo in arresto uno dei due responsabili, costringendo l'altro alla fuga, liberando gli ostaggi e contribuendo a recuperare l'intera refurtiva.

Splendido esempio di particolare coraggio e perizia volti a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo di vita e a garantire il rispetto della legge. — Frosinone, 22 giugno 2009».

**10A08325**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

## Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

| Marchio — | Ragione sociale — | Sede — |
|---|---|---|
| BZ 174 | Franco Valentino di Frank Werner | 39040 Cortaccia - via San Nicolò 7 |

**10A08651**

# POLITECNICO DI MILANO

## Emanazione dello statuto

Lo Statuto del Politecnico di Milano è stato emanato, nella nuova riformulazione, con decreto rettorale n. 1816/AG del 2 luglio 2010.

Lo Statuto entra in vigore dal 17 luglio 2010 e la versione integrale è consultabile nel sito del Politecnico di Milano: www.polimi.it

**10A08650**
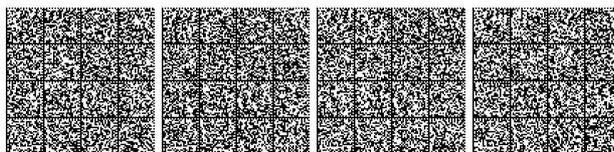
# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto-legge 17 giugno 2010 del Ministero della salute, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Zlate Rauta Steluta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2010).

La qualificazione «DECRETO-LEGGE» del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina VI, seconda colonna, del sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2010, nonché alle pagine IX e 91 del supplemento ordinario n. 151 alla citata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi correttamente quale «*DECRETO*».

**10A08783**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-165) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
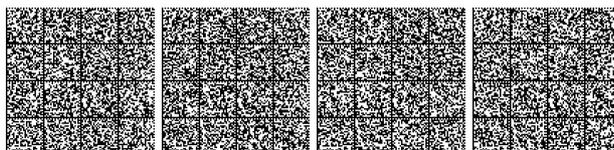
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.